

STATUTO

DENOMINAZIONE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'**Associazione di volontariato**, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e s.m.i., denominata

Circolo Legambiente TERRE DI PARCHI

organizzazione con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, la quale aderisce a Legambiente Onlus e ne adotta la tessera associativa.

ART. 2) L'Associazione ha **sede legale** in Abbiategrasso (Milano), ha durata a tempo indeterminato e può costituire sedi secondarie.

ART. 3) L'Associazione è indipendente e non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione persegue esclusivamente **fini mutualistici e di solidarietà sociale, civile e culturale**.

L'Associazione assume come propri **principi guida**: la sostenibilità ambientale delle azioni umane, il diritto a una vita sana, il rispetto di ogni forma vivente, il consumo critico, la decrescita, la sovranità alimentare, l'uguaglianza sociale, la cooperazione tra i popoli, la non-violenza, il pacifismo, la legalità.

L'Associazione si pone come **scopo istituzionale primario**:

- diffondere e trovare le forme di applicazione dei principi guida suddetti, in particolare tutelando e difendendo la natura, l'ambiente, il territorio, il paesaggio e il patrimonio storico/culturale, oltre a perseguire il miglioramento della qualità della vita e la difesa dei diritti di tutti gli esseri viventi.

Per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale opera con **approccio** scientifico, preventivo, precauzionale, propositivo, partecipativo, non violento, di apertura e dialogo con qualsiasi cittadino, associazione o istituzione, sempre mantenendo la propria autonomia di pensiero e azione;

La realizzazione delle suddette finalità, avvalendosi dell'opera di collaboratori e soci volontari, può avvenire tramite le seguenti **azioni**:

- la conservazione della biodiversità e della funzionalità degli ecosistemi;
- la protezione dal consumo di suolo;
- la promozione del significato e del valore delle aree protette;
- la difesa dei parchi naturali esistenti (in particolare del Parco Lombardo della Valle del Ticino e del Parco Agricolo Sud Milano) e la promozione di nuovi;
- la salvaguardia dei corsi d'acqua e in particolare il fiume Ticino, i canali irrigui, i Navigli, i fontanili e le aree umide connesse;
- la tutela delle aree agricole con particolare attenzione al sostegno degli agricoltori impegnati in produzioni sostenibili e rispettose dell'ambiente;
- il sostegno alla diffusione della mobilità dolce/lenta a favore dei ciclisti, dei pedoni e degli utenti deboli della strada;
- la promozione delle 5 R nel campo dei rifiuti: riduzione, riuso, riciclo, riparazione, ricerca;
- la proposta di stili di vita e di forme di produzione che riducano il più possibile lo sfruttamento delle risorse naturali, che sfruttino forme di energia da fonti rinnovabili e che producano la minore quantità possibile di inquinamento e di rifiuti non degradabili dai cicli naturali;
- la promozione di forme di economia equa e solidale – anche tramite forme collettive di acquisto – che privilegino produzioni locali, sostenibili e rispettose dei lavoratori;
- la difesa dei diritti del consumatore;
- la proposta di comportamenti e tecnologie che incidano positivamente sui cambiamenti climatici;
- l'educazione e la formazione alla sostenibilità ambientale rivolta in particolare alle nuove generazioni;
- l'informazione alla cittadinanza tramite media tradizionali e innovativi;
- l'adozione di nuovi strumenti innovativi per la tutela del territorio, dell'ambiente e della natura;
- la promozione dello sviluppo del territorio locale e la valorizzazione dei beni culturali nel rispetto dei principi statutari;
- la proposta di atti normativi e il ricorso ad azioni giuridiche;
- la partecipazione a bandi di finanziamento;
- l'organizzazione di corsi, convegni, lezioni, visite guidate, escursioni, banchetti, fiere, manifestazioni, concerti, mostre, progetti culturali integrati, campagne informative, pubblicazioni, concorsi, borse di studio, ricerca scientifica, campi di volontariato, gruppi di acquisto ecc.;
- la cooperazione nazionale e internazionale;
- la gestione di aree protette, oasi naturalistiche, aree di importanza naturalistica e culturale;

- la manutenzione, pulizia e custodia di aree cittadine, aree verdi, sponde fluviali ecc.;
- l'organizzazione di interventi di protezione civile;
- la promozione della cittadinanza attiva e del volontariato;
- ogni altra forma di intervento attivo e passivo per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Al solo fine di migliorare la gestione dell'Attività istituzionale, essa potrà essere divisa per **aree tematiche** alle quali potranno essere eventualmente assegnati direttori e vice direttori nominati dal Consiglio Direttivo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Verrà inoltre sostenuta l'azione sinergica con gli altri circoli di Legambiente della zona e con la direzione regionale dove ci siano comunanze di posizione.

SOCI

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, intendono impegnarsi personalmente, volontariamente e gratuitamente per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà previsti dal presente Statuto e secondo i principi guida sopramenzionati. La qualifica di socio è subordinata al versamento della quota associativa annuale.

ART. 6) L'attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio-volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e autorizzate dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio-volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Pur esistendo diverse categorie di soci, questi godono degli stessi diritti e degli stessi doveri. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può nominare "soci onorari", uomini e donne che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione. Possono iscriversi al Circolo anche persone giuridiche ed enti di fatto che partecipano alla vita associativa attraverso una persona fisica da essi designata quale rappresentante con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.

ART. 8) I soci hanno il dovere di:

- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme e coerente con il presente statuto.

I soci hanno il diritto di:

- ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera del Circolo Legambiente della validità di un anno solare;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo annuale) e di esercitare direttamente il diritto di voto;
- di essere eletti alle cariche sociali;
- conoscere i programmi con i quali il Circolo intende attuare gli scopi sociali;
- di essere informati su tutte le attività e le iniziative del Circolo;
- partecipare alle attività promosse del Circolo.

ART. 9) La qualifica di socio si perde per sopravvenuto decesso, per dimissioni volontarie, mancato versamento della quota associativa annuale, per espulsione o radiazione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le espulsioni o radiazioni possono avvenire a causa dei seguenti motivi: a) quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo; c) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione. La perdita di qualità di socio nei casi di espulsione e di radiazione è deliberata in prima istanza dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, la decisione viene comunicata all'interessato e deve essere successivamente ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile che delibera a maggioranza dei suoi membri. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di

tempo per fare ricorso all'Assemblea. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo né altra utilità in natura in caso di liquidazione dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese documentate, sostenute in relazione alla loro carica e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Vi è incompatibilità fra amministratore dell'Associazione (consigliere e Presidente) e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni di tale natura; è inoltre stabilita l'incompatibilità tra amministratore dell'Associazione e cariche amministrative esecutive in amministrazioni pubbliche locali e in enti di gestione territoriale. È possibile prevedere deroghe che andranno decise all'interno del Consiglio direttivo.

ART. 11) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ART. 12) Per convocare l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso via e-mail o altra idonea forma elettronica oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione, a tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

ART. 13) L'Assemblea ordinaria è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Il Presidente deve convocarla: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

L'Assemblea ordinaria discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; elegge e revoca il Consiglio Direttivo; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale ad eccezione delle decisioni inerenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione (di competenza dell'assemblea straordinaria). In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 14) L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15) I soci con personalità giuridica e gli enti di fatto partecipano all'assemblea attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.

ART. 16) Le votazioni e le elezioni, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le delibere assembleari sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di undici persone, elette dall'Assemblea fra i soci; il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere.

ART 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna. In particolare:

- elegge il Presidente;
- nomina il Segretario e Tesoriere;
- nomina gli eventuali Direttori referenti delle aree tematiche;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare di eventuali quote associative straordinarie e le modalità di versamento;
- amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo. Qualora il Tesoriere non venga nominato, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione; tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati; per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 21) Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 22) Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia e cura la tenuta del libro soci.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti, beni immobili e mobili, azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati, donazioni, lasciti o successioni, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie da:

- a) contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) entrate provenienti da convenzioni con enti locali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/91;
- e) erogazioni liberali e lasciti diversi;
- f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali;
- g) ogni altra entrate che a qualsiasi titolo provenga all'associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

ART. 22) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione. Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 23) Il rendiconto economico finanziario annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto.

ART. 25) In caso di scioglimento Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, come previsto dall'art. 5 comma 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991 n.266, al D.Lgs. n.460/97, alla legislazione della Regione Lombardia vigente in materia di volontariato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO